



Avvocato generale Pikamäe: la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a statuire su una controversia frontaliera di carattere internazionale che non rientra nell'ambito del diritto dell'Unione

Le violazioni del diritto dell'Unione addebitate dalla Slovenia alla Croazia presentano un carattere accessorio rispetto alla questione della determinazione della frontiera tra questi due Stati, che rientra nell'ambito del diritto internazionale pubblico

La Slovenia e la Croazia sono divenute membri dell'Unione europea rispettivamente il 1° maggio 2004 e il 1° luglio 2013.

Tra le condizioni politiche per l'adesione della Croazia all'Unione figurava la risoluzione della controversia frontaliera con la Slovenia. Così, nel novembre 2009, con la firma di un accordo arbitrale, i due Stati interessati si sono impegnati a sottoporre detta controversia alla decisione di un tribunale arbitrale internazionale costituito a tale scopo. Al momento della firma del Trattato di adesione della Croazia, nel 2011, l'accordo arbitrale era stato concluso, ma il procedimento arbitrale non era ancora iniziato.

Il tribunale arbitrale è stato istituito nel corso del 2012. Dinanzi al tribunale arbitrale, la fase scritta è iniziata nel febbraio 2013 e l'udienza di discussione si è svolta nel giugno 2014. Tuttavia, nel corso del procedimento arbitrale, a causa di una comunicazione ex parte tra l'arbitro nominato dalla Slovenia e l'agente di tale Stato, la Croazia ha, anzitutto, chiesto al tribunale arbitrale la sospensione di tale procedimento e, in seguito, ha comunicato alla Slovenia e al tribunale la propria decisione di risolvere l'accordo arbitrale. La Croazia non ha più partecipato al procedimento arbitrale. Dopo la modifica della sua composizione, il tribunale arbitrale ha proseguito i lavori e, il 29 giugno 2017, ha emesso un lodo arbitrale avente ad oggetto la definizione dei confini terrestri e marittimo tra i due Stati interessati.

Poiché la Croazia contesta la validità del lodo arbitrale e rifiuta di ottemperarvi, la Slovenia ha avviato un procedimento di inadempimento conformemente all'articolo 259 TFUE. La Slovenia ha adito inizialmente la Commissione, poi, in assenza di un parere motivato di quest'ultima, la Corte di giustizia.

La Slovenia sostiene in particolare che, venendo meno all'impegno assunto durante il processo di adesione all'Unione a rispettare il futuro lodo arbitrale, il confine definito da quest'ultimo e gli altri obblighi da questo imposti, la Croazia rifiuta di rispettare il valore dello Stato di diritto nonché i principi di leale cooperazione e del giudicato. La Slovenia considera altresì che la Croazia le impedisce di esercitare integralmente la sovranità su tutto il proprio territorio, di terraferma e marino. In tal modo, quest'ultima violerebbe l'obbligo di leale cooperazione e metterebbe in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Infine, la Slovenia fa valere che la Croazia le impedisce di dare attuazione al diritto derivato dell'Unione, in particolare nel settore della politica comune della pesca, del controllo delle frontiere e della pianificazione dello spazio marittimo. La Croazia, per contro, considera che la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi nel caso di specie e che, in ogni caso, il ricorso proposto dalla Slovenia è irricevibile.

La Corte di giustizia ha deciso di esaminare separatamente la questione della propria competenza e della ricevibilità del ricorso, prima di pronunciarsi, se del caso, sul merito della causa.

Con le sue conclusioni odierne, **l'avvocato generale Priit Pikamäe suggerisce alla Corte di giustizia di dichiararsi incompetente a esaminare il ricorso proposto dalla Slovenia.**

L'avvocato generale rammenta anzitutto che il ricorso per inadempimento è diretto a far constatare e a far cessare il comportamento di uno Stato membro che è in violazione del diritto dell'Unione. Egli ritiene pertanto che occorra esaminare il rapporto dell'accordo arbitrale e del lodo arbitrale di cui trattasi con il diritto dell'Unione e accertare se l'Unione ne sia vincolata.

A tal riguardo, osserva che l'Unione è vincolata dal diritto internazionale in casi ben definiti, vale a dire dalle convenzioni internazionali da essa concluse in forza delle disposizioni dei Trattati, da quelle per le quali essa assume le competenze in precedenza esercitate dagli Stati membri e dalle norme consuetudinarie di diritto internazionale che la vincolano nell'esercizio delle sue competenze. Le convenzioni internazionali che non rientrano in questi casi non costituiscono atti dell'Unione e non vincolano quest'ultima. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'avvocato generale rammenta che l'ambito di applicazione territoriale dei Trattati corrisponde a un dato oggettivo predeterminato dagli Stati membri e che si impone all'Unione. Di conseguenza, egli è dell'avviso che **la delimitazione del territorio nazionale non rientra nella competenza dell'Unione e, quindi, della Corte di giustizia.**

L'avvocato generale esamina, poi, le conclusioni della Slovenia. Riguardo al rapporto tra, da un lato, l'accordo arbitrale e il lodo arbitrale e, dall'altro, il diritto dell'Unione, egli constata che esso non rientra in nessuna delle ipotesi citate nelle quali l'Unione è vincolata dal diritto internazionale.

Per quanto riguarda l'asserita violazione del valore dello Stato di diritto e del principio di leale cooperazione, l'avvocato generale considera che tali problematiche presentano un carattere meramente accessorio rispetto alla questione della delimitazione dei confini terrestri e marittimi tra i due Stati membri interessati e che, di conseguenza, la Corte non è competente a conoscere di questi motivi. Inoltre, l'avvocato generale afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di leale cooperazione costituisce un fondamento autonomo di obblighi in casi in cui l'Unione era parte di un accordo misto o nel caso dell'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione. Orbene, il comportamento censurato non rientra in nessuna di queste due ipotesi.

Quanto agli asseriti inadempimenti degli obblighi derivanti dalla politica comune della pesca, del controllo delle frontiere e della pianificazione dello spazio marittimo, l'avvocato generale osserva che la Slovenia si basa sulla premessa secondo cui il confine sarebbe definito dal lodo arbitrale. Orbene, egli sottolinea che detto lodo non è stato attuato nelle relazioni tra i due Stati membri interessati. Ne conclude che, dal punto di vista del diritto dell'Unione, il confine tra questi due Stati membri non è stato definito. L'avvocato generale ne deduce che la Slovenia tenta implicitamente di far eseguire il lodo arbitrale, richiesta che non rientra nel settore delle competenze dell'Unione.

L'avvocato generale conclude che **le asserite violazioni del diritto dell'Unione presentano un carattere accessorio rispetto alla questione della definizione del confine tra la Croazia e la Slovenia. Orbene, siffatta definizione costituisce, per sua stessa natura, una questione che rientra nell'ambito del diritto internazionale pubblico, sulla quale la Corte non è competente a pronunciarsi.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella

causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106